

**Regolamento recante norme di attuazione e di integrazione della riserva di attività prevista in favore delle imprese di investimento e delle banche circa l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

Visto in particolare l'articolo 2, commi 1 e 2, i quali rispettivamente prevedono che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche e che il Ministro del Tesoro,

Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, adotta con regolamento le norme di attuazione ed integrazione della suddetta riserva di attività;

Considerato che occorre delimitare l'ambito di applicazione della normativa di cui al suddetto decreto legislativo individuando i soggetti e le attività nei confronti dei quali integrare ed attuare la menzionata riserva di attività;

Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 400/1988, in data 19 giugno 1997;

ADOTTA  
Il seguente regolamento:

Art. 1

Le norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 non si applicano ai soggetti di seguito indicati in quanto le attività

da essi svolte non rientrano nella riserva prevista dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

a) imprese di assicurazione disciplinate dai decreti legislativi 17 marzo 1995, nn. 174 e 175;

b) soggetti che prestano occasionalmente ed a titolo accessorio un servizio di investimento nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari che ammettono la prestazione del servizio;

c) il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia;

d) enti pubblici che prestano i servizi di investimento previsti da specifiche norme di legge;

e) società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi e di investimento immobiliare chiusi, ferma restando l'applicazione dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo;

f) fondi pensione disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Le norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 non si applicano ai servizi di investimento di seguito indicati in quanto non rientrano nella riserva prevista dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

a) servizi prestati da imprese esclusivamente ad imprese controllanti, controllate ovvero controllate dalla stessa controllante o ad imprese ad essa collegate, in quanto non esercitati nei confronti del pubblico. Per la nozione di controllo si applica l'art. 23 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e per la nozione di collegamento si applica l'art. 2359, comma 3, cod. civ.;

b) servizi prestati in via occasionale ed accessoria, senza predisposizione di idonei schemi organizzativi per il loro svolgimento, in quanto non esercitati professionalmente;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 26 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI